



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE

Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Aprile 2013

Rapporto esplicativo

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn):

Aumento del supplemento di cui all'articolo 15b della legge sull'energia (art. 3j cpv. 1 OEn)

Indice

1	Premessa	3
1.1	Basi giuridiche.....	3
1.2	Tempistica.....	3
2	Contenuto della revisione: aumento del supplemento LEne (art. 3j cpv. 1 OEn)	4

1 Premessa

1.1 Basi giuridiche

Con la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) si promuove la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili. Il modello di promozione obbliga i gestori di rete a ritirare l'elettricità prodotta da nuovi impianti a partire da fonti rinnovabili (art. 7a cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'energia, LEne). La RIC, che copre la differenza tra prezzo di costo e prezzo di mercato, garantisce ai produttori un prezzo corrispondente al prezzo di costo (art.15b cpv. 1 lett. a LEne).

La Fondazione RIC, istituita dalla società nazionale di rete Swissgrid AG, gestisce il fondo LEne. Esso viene alimentato dal supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'articolo 15b LEne (qui di seguito: supplemento LEne), che i gestori di rete possono a loro volta addossare ai consumatori finali. In base all'articolo 15b cpv. 1 LEne, tale supplemento serve anche a finanziare i costi dei bandi gara di cui all'articolo 7a cpv. 3 LEne, le perdite sulle fidejussioni di cui all'articolo 15a cpv. 1 LEne come pure l'indennizzo dei concessionari secondo l'articolo 15a^{bis} LEne. In virtù dell'articolo 17e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sull'energia (OEn), il supplemento per l'indennizzo dei concessionari di cui all'articolo 15a^{bis} LEne ammonta a 0,1 cent./kWh ed è compreso nel supplemento LEne.

Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento LEne, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie (art. 15b cpv. 4 ultimo periodo LEne). Un adeguamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento della RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn. Per il calcolo degli altri tre scopi di impiego l'articolo 3j cpv. 4 OEn si rimanda alle norme legislative determinanti.

I lavori preliminari in vista dell'adeguamento del supplemento sono svolti dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Quest'ultimo sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento (art. 3j cpv. 2 OEn). La fissazione del nuovo importo da parte del Consiglio federale necessita inoltre dell'attuazione secondo l'articolo 3j cpv. 1 OEn.

1.2 Tempistica

Ogni anno, al più tardi entro il 31 agosto, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare tra l'altro le tariffe di utilizzazione della rete e le tariffe elettriche (art. 12 cpv. 1 della legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico, LAEI, in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico OAEI) e di comunicare eventuali aumenti delle tariffe elettriche alla Commissione federale dell'energia elettrica EICom (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEI in combinato disposto con l'art. 4 cpv.3 OAEI). La fissazione delle tariffe dipende anche dal supplemento LEne valido l'anno successivo. Se questo viene adeguato, occorre informare tempestivamente i gestori di rete, quantomeno circa due mesi prima del 31 agosto. Pertanto il Consiglio federale deve procedere alla fissazione del supplemento LEne non oltre la metà dell'anno civile.

La revisione oggetto del presente rapporto esplicativo entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

¹ RS 730.0

² RS 730.01

³ RS 734.7

⁴ RS 734.71

2 Contenuto della revisione: aumento del supplemento LEne

Con la RIC vengono remunerati solo i chilowattora prodotti, quindi sono solo gli impianti in esercizio e che già immettono la loro elettricità nella rete ad approfittare della RIC. Tra il momento del rilascio della decisione positiva e il momento dell'avvenuto pagamento degli incentivi, che corrisponde alla messa in esercizio dell'impianto entro i termini indicati nella decisione, trascorre un certo lasso di tempo (cfr. art. 3h cpv. 2 e appendici 1.1 fino 1.5 OEn). Durante questo lasso di tempo i fondi riservati all'impianto corrispondono già al supplemento massimo previsto dalla legge, che tuttavia non viene ancora addossato ai consumatori finali.

L'attuale supplemento LEne pari a 0,45 cent./kWh deve essere aumentato a 0,6 cent./kWh dal 1° gennaio 2014, in modo da garantire costantemente la liquidità del fondo LEne, senza dover aumentare il supplemento massimo possibile fissato dall'articolo 15b cpv. 4 LEne. In tal modo si assicura il finanziamento delle elevate quantità di produzione supplementari attese nel 2014.

Nello specifico, l'obiettivo per il 2014 è un aumento della produzione di elettricità a partire dalle fonti rinnovabili pari a circa 1,6 TWh. I costi previsti per la RIC ammontano a circa 330 milioni di franchi.

Questi costi sono da ricondurre tra l'altro, al considerevole aumento, avvenuto nel frattempo, dei contingenti per gli impianti fotovoltaici conformemente all'articolo 7a capoverso 2 lettera d LEne, dovuti al calo del prezzo di costo per questa tecnologia sopraggiunto dall'introduzione della RIC. Anche nell'iniziativa parlamentare "Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei consumatori" della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale si prevedono contingenti per impianti fotovoltaici molto più elevati a partire dal 2014, con conseguente incremento del supplemento LEne.

L'iniziativa parlamentare 12.400 prevede inoltre una remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, per la quale si stima un fabbisogno medio di mezzi finanziari di circa 20 milioni di franchi.

Le altre misure che devono essere finanziate attraverso il fondo LEne, in virtù dell'articolo 15b capoverso 1 LEne, richiedono probabilmente circa 122 milioni di franchi (senza la tassa per l'indennizzo del concessionario, per la quale sono stati messi in bilancio preventivo 57 milioni di franchi).

Per coprire il fabbisogno totale di mezzi finanziari del 2014 possono essere usate le riserve provenienti dall'anno precedente. Inoltre sono necessari circa 383 milioni di franchi di entrate generate dal supplemento LEne e dalla vendita di elettricità. L'attuale supplemento LEne pari a 0,45 cent./kWh non è sufficiente a coprire questo fabbisogno di entrate.

Per le ragioni suesposte, il supplemento LEne deve essere aumentato a 0,6 cent./kWh a partire dal 1° gennaio 2014. La tassa per l'indennizzo del concessionario compresa nel supplemento pari a 0,1 cent./kWh rimane invariata.